

Commercialisti e Revisori Legali

Reg. Adriano Sorci
adrianosorci@integraassociati.it

Dott. Federico Sorci
federicosorci@integraassociati.it

Avvocati

Avv. Alessandro Sorci
alessandrosorci@integraassociati.it

Avv. Matteo Schippa
matteoschippa@integraassociati.it

Avv. Valeria Tocchio
valeriatocchio@integraassociati.it

Consulenti del Lavoro

Dott. Elisa Eracli
elisaeracli@integraassociati.it

Collaboratori

Dott. Viviana Morozzi

Segreteria

Paola Lucertini
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19
06128 Perugia
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B
06063 Magione (PG)
Tel. 075 84.31.04
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

Rete Integra

Contabilità e gestione del personale
Area Consulting s.r.l.

Newsletter – Febbraio 2015

Area tributaria

Agevolazioni per recupero edilizio, risparmio energetico ed arredi

La legge di stabilità per il 2015 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina delle agevolazioni in materia di lavori edili e di risparmio energetico, disponendone la proroga fino al 31.12.2015.

L'intervento legislativo ha riguardato:

- i) le agevolazioni sul risparmio energetico, la cui aliquota applicabile rimane al 65%;
- ii) le agevolazioni sul recupero edilizio rimangono agevolate al 50%;
- iii) vengono prorogate le agevolazioni a favore degli interventi antisismici;
- iv) viene prorogato il bonus sull'acquisto degli elettrodomestici e dei mobili.

A coloro che fruiscono della detrazione per il recupero edilizio è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ nonché A per i forni per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione può essere fruita su un massimale di spesa di 10.000 euro in dieci rate.

Comunicazione IRE

Dal periodo d'imposta 2015 non sarà più necessario presentare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono per più periodi d'imposta ammessi alla detrazione IRPEF/IRES delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici.

In passato, per tali interventi era necessario trasmettere all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione entro 90 giorni dalla fine del periodo d'imposta in cui le spese fossero state sostenute. Nessuna comunicazione doveva essere inviata qualora i lavori fossero iniziati e conclusi nel medesimo periodo d'imposta e se, nel periodo d'imposta cui la comunicazione si riferiva, non erano state sostenute spese.

Rimane, invece, confermato l'obbligo di comunicare all'ENEA (attraverso il sito Internet www.acs.enea.it) ed entro 90 giorni dal termine dei lavori, i seguenti dati:

- i dati anagrafici del beneficiario;
- i dati dell'immobile oggetto dell'intervento;
- le informazioni circa la tipologia di intervento effettuato.

PMI innovative

Il DL n. 3 del 24.1.2015 ha introdotto un nuovo regime agevolato a favore delle piccole e medie imprese con oggetto innovativo. Regime che garantisce alcune delle agevolazioni riconosciute alle Start-Up. È riservato alle imprese di minori dimensioni, ovvero alle PMI così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, e non ha carattere temporaneo.

Le imprese che posseggano i requisiti di accesso al nuovo regime possono beneficiare delle deroghe al diritto societario riconosciute anche alle start-up, alle agevolazioni in materia di remunerazioni con strumenti finanziari ed alle agevolazioni fiscali per i soggetti investitori (anche se sulla base di diversi presupposti).

Non si applicano, invece, le semplificazioni in materia di lavoro, di crisi d'impresa e fallimento. Si segnala, inoltre, la possibilità di accedere alla disciplina ad hoc in materia di crowdfunding grazie alla quale le PMI innovative potranno accedere ai finanziamenti tramite portali online.

Si deve segnalare, inoltre, la modifica di uno dei requisiti previsti per l'applicazione del regime delle Start-Up grazie alla quale potranno accedere al nuovo regime anche le imprese in possesso dei requisiti residenti in uno stato UE o SEE, a patto che abbiano costituito una filiale nel territorio italiano.

Bonus 80 euro

Dal 2015 diventa strutturale il bonus di 80 euro a favore dei lavoratori subordinati con reddito inferiore a 26.000 euro. Per il 2015, l'importo massimo spettante ai lavoratori subordinati è pari, su base annua, a 960 euro.

Qualora il lavoratore abbia un reddito complessivo non superiore a 24.000 euro lordi, il bonus si applica nella misura massima di 80 euro per un totale complessivo di 960 euro annuali. Se reddito risulti superiore a 24.000 euro ma inferiore a 26.000 euro, spetta un bonus proporzionalmente ridotto fino al suo completo azzeramento con il raggiungimento di un reddito complessivo di 26.000 euro. Conseguentemente, qualora il reddito sia pari o superiore a 26.000 euro, il lavoratore non ha diritto all'agevolazione in parola.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo non vanno considerate le eventuali quote di TFR liquidate mensilmente al lavoratore, così come non va tenuto conto dell'eventuale assegno di natalità per ogni figlio nato o adottato tra il 1.1.2015 ed il 31.12.2017.

Bonus bebè

Al fine di incentivare la natalità, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Possono accedere al bonus i cittadini italiani, i cittadini di uno stato membro UE ed i cittadini extracomunitari con soggiorno UE di lungo periodo con un indicatore ISEE fino a 25.000 euro.

Con ISEE fino a 7.000,00 euro, l'importo mensile dell'agevolazione spettante è pari a 160 euro al mese (1.920 euro annuali);

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Con ISEE compreso tra 7.000,01 e 25.000,00 euro, l'importo mensile dell'agevolazione spettante è pari a 80 euro al mese (960 euro annuali).

Indice dei prezzi al consumo

Nel mese di gennaio 2015, l'indice nazionale dei prezzi al consumo, al netto dei tabacchi, registra una diminuzione dello 0,4% rispetto al mese precedente e dello 0,6% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Split payment: codici tributo

L'Amministrazione Finanziaria ha istituito il codice tributo "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972" con il quale gli enti pubblici interessati potranno versare, mediante il modello F24 Enti pubblici, l'imposta trattenuta ai propri fornitori ai sensi dell'art. 17 -ter, D.P.R. 633/1972, il codice tributo "6040", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter DPR 633/1972 per consentire il versamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ed ha istituito il codice "E065" denominato "EPAP - Contribuzione previdenziale obbligatoria" per consentire il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti all'Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale.

La gestione fiscale dei buoni pasto

I Ticket Restaurant rappresentano un servizio sostitutivo di mensa, di importo corrispondente al valore facciale del buono. Se concessi ai dipendenti, non generano imponibile fiscale (e di conseguenza contributivo) in capo agli stessi, entro il limite massimo di euro 5,29 (se in formato cartaceo) e di euro 7 (se in formato elettronico, a partire dal 1.7.2015 - valore che rimane pari ad euro 5,29 fino al 30.6.2015); solo l'eventuale maggiore valore sarà pertanto assoggettato a tassazione.

La Legge di stabilità 2015, ha elevato, dunque, con decorrenza al 1°.7.2015, la quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto, nel solo caso in cui siano in formato elettronico.

Per il datore di lavoro tali spese, analogamente a quelle relative ad una convenzione con un esercizio pubblico, rappresentano il costo per l'acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande. Pertanto, esso è integralmente deducibile e la limitazione della deducibilità non è applicabile alle spese sostenute dal datore di lavoro per il loro acquisto.

Ai fini della determinazione del reddito di impresa, dunque, l'acquisto dei Ticket Restaurant è completamente deducibile e pertanto (Circolare n.6 del 3 marzo 2009) non sconta il limite del 75% fissato per le spese di vitto e alloggio dall'articolo 109, comma 5, del Tuir.

Area legale

Negoziazione assistita

Il 9 febbraio 2015 è diventata obbligatoria la negoziazione assistita, una particolare procedura che sarà necessario svolgere, per alcune tipologie di cause, prima di potersi rivolgere al giudice. Lo scopo del Governo è quello di frenare il facile accesso al tribunale senza prima aver valutato tutte le possibilità di una soluzione stragiudiziale della controversia.

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

La negoziazione assistita si affiancherà, così, alla mediazione obbligatoria per tentare di risolvere l'annoso problema dell'arretrato dei giudici. I due procedimenti, però, cammineranno su binari paralleli: laddove interverrà l'uno non si dovrà far ricorso all'altro. Insomma, non ci sarà il rischio di sovrapposizioni.

Quando si applica

I casi in cui si applica la negoziazione assistita riguardano:

- sinistri stradali: ossia per chi intende avviare una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
- recupero crediti contrattuali e/o extracontrattuali fino a 50 mila euro (la norma dice: "domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme fino a 50mila euro, escluse le materie in cui è obbligatorio tentare la mediazione");
- contratti di trasporto o sub-trasporto.

Quando non si applica

I casi in cui la negoziazione non dovrà applicarsi invece riguardano:

- tutte le controversie per le quali già si applica la mediazione obbligatoria. Tanto per fare un esempio: se si tratta di recuperare un credito di 10 mila euro per un affitto di azienda, non si rientra nel caso della negoziazione assistita in quanto la materia dell'affitto di azienda rientra tra quelle per le quali si applica la mediazione. Medesimo discorso vale, per esempio, per i contratti assicurativi, bancari, finanziari, ecc..
- contratti conclusi tra professionisti e consumatori;
- azioni di recupero del credito per importi fino a 50mila euro, se il creditore intende agire con decreto ingiuntivo.
- consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi;
- procedimenti incidentali all'esecuzione forzata (v. opposizione all'esecuzione, opposizione agli atti esecutivi, opposizione di terzo);
- procedimenti in camera di consiglio;
- chi intende costituirsi parte civile nel processo penale;
- controversie fino a 1.100 euro, ossia in tutti quei casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente.

Omissione della negoziazione assistita

Il mancato esperimento della negoziazione è sanabile. Infatti, l'improcedibilità dell'azione per omissione della negoziazione deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

Se ciò non avviene, il difetto viene sanato e la questione non può più essere sollevata neanche nei successivi gradi.

Il giudice, quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza al massimo dopo tre mesi. Procedo allo stesso modo quando verifica che la negoziazione non è stata esperita e, contestualmente, assegna alle parti il termine di 15 giorni per trasmettere l'invito.

La procedura

La parte che vuole iniziare una causa deve, tramite il proprio avvocato, invitare l'altra a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. La risposta, da parte di quest'ultima, deve intervenire entro 30 giorni. Se la parte non risponde o non aderisce entro tale termine, si può adire il giudice senza altre formalità.

Qualora si intraprenda la causa senza aver prima provveduto alla negoziazione assistita, la domanda giudiziale è improcedibile (ma il difetto va sollevato, su

Integra

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

eccezione di parte o d'ufficio, entro e non oltre la prima udienza).

Se la parte invece accetta la proposta di negoziazione assistita, le parti, tramite i loro avvocati, redigono un accordo scritto (ossia la convenzione di negoziazione assistita vera e propria) con cui si impegnano a collaborare per addivenire a una soluzione bonaria della controversia.

Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.

La convenzione di negoziazione deve precisare il termine entro cui va svolta la procedura. Tale termine non può essere inferiore a un mese o superiore a tre mesi, prorogabile per altri 30 giorni su accordo tra le parti.

Nella convenzione va precisato l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro.

La procedura si può chiudere alternativamente:

a) senza che sia stato trovato un accordo: ciascuna parte potrà allora decidere se agire o meno in tribunale, senza altri obblighi;

b) con un accordo che compone la lite: esso viene formalizzato per iscritto e ha valore esecutivo, purché sottoscritto dagli avvocati che certificano l'autografia delle firme delle parti e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

L'atto di precetto fondato sull'accordo deve contenere l'integrale trascrizione del medesimo accordo.

Motivazione al riclassamento catastale

La Corte di Cassazione, con la sentenza 17.2.2015, n. 3156, ha affermato l'illegittimità del riclassamento catastale se non è specificata adeguatamente la motivazione.

È necessaria la dettagliata classificazione dei miglioramenti delle qualità ambientali o urbane del contesto in cui l'immobile è inserito e delle caratteristiche proprie edilizie dell'immobile stesso, affinché possa essere provato il riclassamento.

Alcoltest nullo senza l'avviso a farsi assistere dall'avvocato

Prima di effettuare l'alcoltest il conducente deve essere informato del diritto a farsi assistere da un avvocato. Su questo la giurisprudenza non ha mai nutrito dubbi, tant'è che, negli ultimi anni, si sono ripetute le sentenze che hanno dichiarato la nullità dell'accertamento e della relativa sanzione proprio in ragione della mancanza di tale avviso.

Il dubbio, però, sollevato da alcuni giudici riguarda il termine entro cui l'eventuale omissione di tale comunicazione può essere fatta valere dal conducente. In buona sostanza, se la volante della polizia effettua la prova dell'etilometro senza prima avvisare l'interessato del suo diritto a farsi assistere dal proprio legale di fiducia, fin quando tale vizio può essere sollevato? Nell'immediatezza della prova o anche successivamente?

A dirimere il conflitto ci hanno dovuto pensare le Sezioni Unite della Cassazione che, con una recente informazione provvisoria (Cass. S.U. informazione provvisoria n. 2 del 29.1.2015), hanno definitivamente chiarito il punto della questione.

La Corte Suprema precisa che il mancato avviso può essere eccepito anche in ritardo. Infatti, se l'alcoltest sul guidatore viene effettuato senza avvertirlo del diritto a farsi assistere da un avvocato, la nullità dell'accertamento non va eccepita necessariamente subito: c'è tempo fino all'apertura del dibattimento o comunque al primo atto al quale assiste il difensore.

Area lavoro

Rinviamo alla nostra circolare dello scorso 27 febbraio per l'approfondimento delle principali novità conseguenti all'approvazione definitiva dei primi due decreti attuativi del Jobs act ed all'approvazione preliminare degli schemi del decreto legislativo che, in attuazione delle deleghe contenute nella L. 183/2014, recano la definizione di un testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni, nonché disposizioni in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Area finanza agevolata

Rinviamo alla nostra circolare dello scorso 26 febbraio per l'approfondimento del contenuto dei progetti/bandi "LUSSO IN RUSSIA 2013-2016" e "TIC BASIC - III Call".



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO